



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 settembre 2005 (19.09)  
(OR. FR)**

**12333/05**

**PUBLIC 7**

**NOTA**

---

Oggetto:     ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO  
              LUGLIO 2005

---

Il presente documento contiene:

- nell'**allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel luglio 2005. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e la regola di voto;
- nell'**allegato III** un estratto degli altri atti <sup>1</sup> adottati dal Consiglio nel luglio 2005 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet al seguente indirizzo: ("<http://ue.eu.int>"), rubrica "Documenti", "Elenco degli atti del Consiglio".

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, al seguente indirizzo: ("[transparency@consilium.eu.int](mailto:transparency@consilium.eu.int)").

---

<sup>1</sup>     Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

| LUGLIO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                              |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|
| ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TESTI ADOTTATI                                                                                                                                           | DICHIARAZIONI                | VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO |
| <b>2672<sup>a</sup> Sessione del Consiglio "Economia e finanza" del 12 luglio 2005</b><br><br>Decisione del Consiglio relativa alla protezione dell'euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell'Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell'euro<br><br>Decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalla navi | 8380/05                                                                                                                                                  |                              | Unanimità                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9810/05<br>+ COR 1 (it)<br>+ COR 2 (el)<br>+ COR 3 (de)<br>+ COR 4 (da)<br>+ COR 5<br>+ COR 6 (lv)<br>+ REV 1 (hu)<br>+ REV 1 COR 1 (hu)<br>+ REV 3 (lt) | 77/05, 78/05, 79/05<br>80/05 | Unanimità                                 |

| LUGLIO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                          |               |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TESTI ADOTTATI                                                                           | DICHIARAZIONI | VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO |
| Decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10205/05<br>+ COR 1 (lv)<br>+ REV 1 (pt)<br>+ REV 2 (cs)<br>+ REV 3 (de)<br>+ REV 4 (lt) |               | Maggioranza qualificata                   |
| Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1177/2003 relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)                                                                                                                                                                                                                                                  | PE-CONS 3624/05                                                                          |               | Maggioranza qualificata                   |
| Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PE-CONS 3646/05                                                                          | 81/05         | Maggioranza qualificata                   |
| Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione n. 848/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini | PE-CONS 3630/05                                                                          |               | Maggioranza qualificata                   |

| LUGLIO 2005                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                   |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI                                                                                                                                                                           | TESTI ADOTTATI                                                           | DICHIARAZIONI                     | VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO                  |
| Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, comprese sanzioni penali, per i reati di inquinamento                 | PE-CONS 3623/05                                                          | 82/05, 83/05, 84/05, 85/05, 86/05 | Contrarie EL, MT<br>Astenuta CY<br>Maggioranza qualificata |
| Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore                       | PE-CONS 3636/05                                                          | 87/05, 88/05                      | Maggioranza qualificata                                    |
| Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale                                                                        | PE-CONS 3614/05                                                          | 89/05                             | Maggioranza qualificata                                    |
| <b>2673<sup>a</sup> Sessione del Consiglio "Economia e finanza":<br/>Bilancio, 15 luglio 2005</b>                                                                                                     |                                                                          |                                   |                                                            |
| Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali | 10193/05<br>+ COR 2 (fi)<br>+ REV 1 (hu)<br>+ REV 2 (lt)<br>+ REV 3 (sl) |                                   | Maggioranza qualificata                                    |

| LUGLIO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                       |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TESTI ADOTTATI                                                                           | DICHIARAZIONI                                         | VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO      |
| <b>2676ª Sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 18 luglio 2005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                       |                                                |
| Decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea ai regolamenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite n. 94 relativo all'omologazione dei veicoli ai fini della protezione degli occupanti in caso di collisione frontale e n. 95 relativo all'omologazione dei veicoli ai fini della protezione dei loro occupanti in caso di collisione laterale | 7590/05                                                                                  |                                                       | Unanimità                                      |
| Direttiva del Consiglio concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario                                                                                 | 10050/05<br>+ COR 1 (en)<br>+ COR 2 (da)<br>+ COR 3 (el)<br>+ COR 4 (el)<br>+ COR 5 (es) | 90/05, 91/05, 92/05,<br>93/05, 94/05, 95/05,<br>96/06 | Astenute AT, SK, UK<br>Maggioranza qualificata |
| Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005)                                                                                                                                     | PE-CONS 3635/05                                                                          | 97/05                                                 | Maggioranza qualificata                        |

**DICHIARAZIONE 77/05****Dichiarazione del Consiglio sulla possibilità di una revisione della convenzione MARPOL**

"Il Consiglio invita la Commissione a esplorare la possibilità di avviare un'iniziativa nell'ambito dell'IMO al fine di una revisione della convenzione MARPOL, in particolare gli allegati sulle normative per la prevenzione dell'inquinamento provocato dal petrolio e dai liquidi nocivi e di limitare la portata delle eccezioni ai divieti di scaricare in mare tali prodotti in base alla recente legislazione della CE e dell'UE sull'inquinamento causato dalle navi e a riferirgli nel corso del 2006."

**DICHIARAZIONE 78/5****Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'allineamento dell'articolo 2 della decisione quadro alla versione definitiva delle disposizioni degli articoli 4 e 5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.**

"Il Consiglio e la Commissione europea, riconoscendo il carattere complementare del progetto di decisione quadro e la necessità di allineare le sue disposizioni alle disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, convengono di allineare l'articolo 2 alla versione finale delle disposizioni degli articoli 4 e 5 di tale direttiva."

## **DICHIARAZIONE 79/05**

### **Dichiarazione della Commissione sull'articolo 11, paragrafo 3**

"Nel preparare la sua relazione al Consiglio, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, la Commissione intende valutare l'impatto economico di ciascuna misura che, se del caso, proporrà, nonché il suo impatto sulla lotta contro l'inquinamento del mare."

## **DICHIARAZIONE 80/05**

### **Dichiarazione della Commissione**

"In considerazione dell'importanza di lottare contro l'inquinamento provocato dalle navi, la Commissione è favorevole a considerare reato lo scarico di sostanze inquinanti e all'adozione di sanzioni a livello nazionale in caso di violazione della normativa comunitaria relativa all'inquinamento provocato dalle navi.

La Commissione ritiene tuttavia che la decisione quadro non costituisca lo strumento giuridico appropriato per imporre agli Stati membri di considerare reato gli scarichi in mare illeciti di sostanze inquinanti e per prevedere sanzioni di natura penale corrispondenti a livello nazionale.

La Commissione, come sostiene dinanzi alla Corte di giustizia in occasione del suo ricorso C-176/03 contro la decisione quadro "protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale" ritiene in effetti che, nell'ambito delle competenze che detiene al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea, la Comunità abbia la facoltà di esigere che gli Stati membri prevedano sanzioni - comprese, se del caso, sanzioni penali - a livello nazionale, qualora ciò si renda necessario per raggiungere un obiettivo comunitario.

Quanto detto riguarda le questioni inerenti all'inquinamento provocato dalle navi, per il quale l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea costituisce la base giuridica.

In attesa della sentenza C-176/03, se il Consiglio adotta la decisione quadro senza tener conto di questa competenza comunitaria, la Commissione si riserva tutti i diritti che le conferisce il trattato."

## **DICHIARAZIONE 81/05**

### **Dichiarazione della delegazione italiana**

"L'Italia è da tempo dotata di un sistema di controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e pertanto condivide lo spirito e gli obiettivi della proposta di regolamento.

Rispetto alla questione della soglia di applicazione del regolamento, si osserva quanto segue:

- le legislazioni degli Stati membri che già hanno una normativa nazionale sul controllo dei movimenti di contante prevedono soglie differenti tra loro. Sarebbe tuttavia necessario, nell'ottica dell'armonizzazione, prevedere una soglia uniforme a livello comunitario;
- in questo contesto, si ritiene che sarebbe stato preferibile che la soglia di applicazione del regolamento fosse conforme a quella prevista dalla normativa comunitaria già esistente. Le direttive antiriciclaggio, alle quali peraltro la proposta in esame è strettamente collegata, prevedono la soglia di EUR 15.000 per l'applicazione delle misure di prevenzione. Ragioni di salvaguardia dell'uniformità e della coerenza complessiva del sistema normativo comunitario consigliano di adottare tale soglia anche per questo regolamento in una futura revisione.
- peraltro, l'applicazione di soglie differenti può generare confusione nei cittadini. Ciò vale specialmente per normative complementari, o comunque percepite come tali dai cittadini."

## **DICHIARAZIONE 82/05**

### **Dichiarazione del Consiglio relativa al considerando 8, e agli articoli 4 e 5**

"Il Consiglio conviene sul fatto che le ammende non debbano essere assicurabili e che la questione debba essere sollevata nelle sedi internazionali pertinenti."

## **DICHIARAZIONE 83/05**

### **Dichiarazione unilaterale di Malta relativa all'inquinamento provocato dalle navi**

"Malta conviene che l'obiettivo principale della direttiva sia quello di lottare contro l'inquinamento provocato dalle navi in quanto uno degli elementi che possono danneggiare l'ambiente marino. Essendo uno Stato insulare, il benessere economico e sociale di Malta dipende integralmente da un ambiente marino sano e sostenibile.

Malta ritiene tuttavia che la presente direttiva non sia in armonia con il diritto marittimo internazionale. Quest'ultimo sarebbe il contesto più pertinente per stabilire le norme che disciplinano un'industria, quale quella marittima, che ha per sua stessa natura un carattere globale. Malta desidera esprimere la sua solidarietà nei confronti dell'industria marittima, che ha espresso preoccupazioni riguardo all'adeguatezza di questa direttiva e agli effetti negativi che essa avrà sulle attività marittime europee. In un momento in cui l'Europa - ed il resto del mondo - si trovano di fronte ad una crisi dovuta alla carenza di marittimi, questa direttiva e la sua decisione quadro parallela, serviranno soltanto a demotivare ulteriormente potenziali candidati alla professione marittima, vanificando in tal modo gli sforzi compiuti dalla Comunità per affrontare il problema in modo positivo.

Malta ribadisce l'auspicio che l'azione unilaterale rappresentata dalla presente direttiva non crei un precedente che indebolisca ulteriormente l'autorità dell'Organizzazione Marittima Internazionale. Sarebbe estremamente grave se l'applicabilità delle norme marittime a livello internazionale fosse compromessa da Stati terzi che decidono di ignorare la legislazione internazionale, non tanto perché disposti ad essere vincolati da norme più rigorose quanto per motivi arbitrari e speculativi.

È importante che l'Europa agisca conformemente alla sua lunga tradizione di rispetto per lo stato di diritto e difenda il principio dell'applicabilità del diritto internazionale su base universale, in particolare per quanto riguarda l'industria marittima.

Inoltre, Malta non è d'accordo sulla non assicurabilità delle ammende di carattere amministrativo o di altra natura non penale connesse all'inquinamento. Qualora tali ammende non fossero assicurabili, ne risulterebbe un'eccessiva e non equa esposizione dell'industria marittima nonostante tutti gli sforzi che questa stessa industria sta compiendo per migliorare la sicurezza del trasporto marittimo. Malta ritiene che la questione non rientri nel campo d'applicazione della presente direttiva, che mira ad identificare le violazioni in materia di inquinamento provocato dalle navi, lasciando alla decisione quadro parallela il compito di prescrivere le corrispondenti sanzioni.

Malta esprime pertanto un voto negativo nei confronti della direttiva."

## **DICHIARAZIONE 84/05**

### **Dichiarazione della Grecia**

"La Grecia appoggia l'obiettivo della direttiva che consiste nella protezione dell'ambiente marino e mostra particolare interesse per il rafforzamento di tale protezione, tenuto conto della particolarità geografica del suo territorio (litorale esteso e molte isole) e della particolare importanza che riveste il settore del turismo per l'economia nazionale.

Nonostante ciò, essa non è in grado di accettare il testo della direttiva, dato che le disposizioni in essa contenute vanno al di là della normativa internazionale in vigore, e che ciò potrebbe avere conseguenze negative sulla navigazione marittima in generale.

In particolare la Grecia ritiene che le disposizioni della direttiva che rendono passibili di sanzioni penali le attività e le professioni del settore marittimo vadano oltre le disposizioni della Convenzione MARPOL e siano in contrasto con il carattere internazionale della marina mercantile, che impone l'applicazione di norme internazionali uniformi.

Ritiene inoltre che l'incertezza giuridica che deriverà dall'applicazione della direttiva ridurrà il livello di tutela giuridica della gente di mare della Comunità e, in generale, delle persone impiegate nel settore dei trasporti marittimi, e avrà come conseguenza di scoraggiare l'avvicinamento dei giovani alla professione marittima e dei giovani imprenditori al settore marittimo dell'Unione europea.

In questo contesto e in relazione alla questione dell'assicurazione delle ammende comminate in caso di inquinamento marino, la Grecia, tenuto conto della prassi assicurativa internazionale, ritiene che non siano assicurabili solo le ammende comminate come sanzione penale".

## **DICHIARAZIONE 85/05**

### **Il governo della Repubblica federale di Germania in relazione al considerando 10bis**

"Il governo della Repubblica federale di Germania ritiene che la costituzione di una guardia costiera europea competente della prevenzione e della lotta contro le conseguenze di incidenti non serva allo scopo e preferisce un rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'UE in questi settori invece di una nuova organizzazione europea."

## **DICHIARAZIONE 86/05**

### **Dichiarazione di Cipro**

"Cipro sostiene il principio generale e gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in oggetto, che consistono nell'irrogare sanzioni a tutti i responsabili dell'inquinamento marino provocato dalle navi al fine di contrastare tale fenomeno e di proteggere l'ambiente marino.

Il carattere internazionale dell'industria marittima impone che qualsiasi normativa sia in linea con le norme internazionali e in ogni caso la repressione dell'inquinamento mediante l'adozione di sanzioni nei confronti dei responsabili non può costituire un'eccezione.

Cipro ritiene che le modifiche apportate nel corso dell'esame sia della proposta di direttiva in questione sia della proposta di decisione quadro divergano dalle pertinenti disposizioni della Convenzione MARPOL per la prevenzione e la repressione dell'inquinamento.

Considerata tale divergenza, Cipro non potrebbe sostenere l'adozione di tali disposizioni e si astiene pertanto dal voto sulla direttiva in questione.

Inoltre, riconoscendo l'importanza della copertura assicurativa delle relative ammende e tenuto conto della prassi internazionale in materia di assicurazione marittima, Cipro ritiene che le ammende amministrative siano assicurabili poiché esse vengono comminate secondo criteri diversi da quelli in base ai quali i tribunali irrogano sanzioni nei casi in cui le violazioni derivano da dolo o negligenza grave."

## **DICHIARAZIONE 87/05**

### **Dichiarazione della delegazione italiana**

"L'Italia accoglie con favore le direttive proposte e ne auspica la rapida adozione.

Riguardo al progetto di direttiva sui sedili, l'Italia avrebbe preferito che il divieto relativo ai sedili rivolti lateralmente fosse esteso a tutte le categorie di veicoli. A tale proposito l'Italia desidera chiedere alla Commissione di compiere ulteriori studi sulla materia al fine di non prorogare ulteriormente il periodo di deroga di cinque anni concesso ai veicoli della categoria M<sub>3</sub> la cui massa massima è superiore a 10 tonnellate come indicato nella sua proposta originaria.

Riguardo al progetto di direttiva sulle cinture di sicurezza, l'Italia auspica che la Commissione adotti misure per estendere ulteriormente il montaggio obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autobus della classe II poiché tali veicoli, spesso utilizzati al di fuori delle aree urbane, sono dotati di cinture di sicurezza ai sensi della legislazione italiana.

L'Italia chiede, a tale proposito, alla Commissione se il montaggio obbligatorio delle cinture di sicurezza sui veicoli della classe II potrà essere mantenuto a livello nazionale."

## **DICHIARAZIONE 88/05**

### **Dichiarazione del Regno Unito**

"Il Regno Unito sostiene pienamente le tre proposte volte a migliorare la sicurezza dei veicoli relativamente ai loro sedili, alle cinture di sicurezza e agli ancoraggi delle cinture di sicurezza, ed è favorevole a che venga data loro attuazione pratica il più rapidamente possibile.

Tuttavia, le date di recepimento di cui all'articolo 3 della modifica della direttiva 74/408/CEE e all'articolo 4 delle modifiche delle direttive 76/115/CEE e 77/541/CEE creano particolari difficoltà ai servizi giuridici del Regno Unito che di norma richiedono periodi di recepimento di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore, anziché di sei mesi dalla data di entrata in vigore come previsto nelle attuali proposte.

Al fine di assicurare rapidi miglioramenti nella sicurezza dei passeggeri in tutta l'Unione europea, non vogliamo ritardare l'attuazione di queste proposte specifiche. Desideriamo tuttavia fare presente che in generale richiederemo, per proposte di questo tipo, un periodo minimo di recepimento di dodici mesi."

## **DICHIARAZIONE 89/05**

### **Dichiarazione della Commissione:**

"Lo stoccaggio e l'accesso alle strutture di stoccaggio non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento.

Pertanto lo stoccaggio e l'accesso alle strutture di stoccaggio non saranno trattati negli orientamenti che sono previsti all'articolo 9, paragrafo 1 del presente regolamento o modificati in base al paragrafo 2 del medesimo articolo."

## **DICHIARAZIONE 90/05**

### **Dichiarazione del Consiglio**

Dichiarazione sull'articolo 4 concernente l'utilizzazione del termine "penalties" nella versione inglese di strumenti giuridici della Comunità europea

"Il Consiglio ritiene che, quando nella versione inglese di strumenti giuridici della Comunità europea viene utilizzato il termine "penalties", esso è impiegato in senso neutro e non si riferisce specificamente a sanzioni penali, ma potrebbe comprendere anche sanzioni amministrative e pecuniarie, nonché altri tipi di sanzioni. Quando, in forza di un atto comunitario, gli Stati membri sono tenuti ad introdurre "penalties", spetta a loro scegliere il tipo di sanzioni appropriato, conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Nella banca dati terminologica della Comunità sono fornite le seguenti traduzioni del termine "penalties" in alcune altre lingue:

in ceco, "*sankce*", in spagnolo, "*sanciones*", in danese, "*sanktioner*", in tedesco, "*Sanktionen*", in estone, "*sanktsioonid*", in francese, "*sanctions*", in greco, "*κυρώσεις*", in ungherese, "*jogkövetkezmények*", in italiano, "*sanzioni*", in lettone, "*sankcijas*", in lituano, "*sankcijos*", in maltese, "*penali*", in olandese, "*sancties*", in polacco, "*sankcje*", in portoghese, "*sanções*", in sloveno, "*kazni*", in slovacco, "*sankcie*", in finlandese, "*seuraamukset*" e in svedese, "*sanktioner*."

Se in versioni inglesi rivedute di strumenti giuridici il termine "sanctions", precedentemente utilizzato, è stato sostituito dal termine "penalties", ciò non costituisce una differenza di fondo."

## **DICHIARAZIONE 91/05**

### **Dichiarazione della Commissione**

#### **Dichiarazione sull'articolo 3**

"Nell'elaborare la relazione prevista all'articolo 3, la Commissione terrà conto dell'impatto economico e sociale dell'accordo sulle imprese e sui lavoratori cui si applica la direttiva."

## **DICHIARAZIONE 92/05**

### **Dichiarazione della Commissione**

#### **Dichiarazione relativa all'articolo 5**

"La Commissione ricorda che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la non esistenza in uno Stato membro dell'attività di cui alla direttiva non lo esenta dall'obbligo di prendere misure legislative o regolamentari per assicurare un adeguato recepimento di tutte le disposizioni della direttiva in questione.

Tuttavia, l'impossibilità geografica non esenta lo Stato membro interessato dall'obbligo di recepimento. Nelle attuali circostanze sarebbe il caso per Cipro e Malta."

## **DICHIARAZIONE 93/05**

### **Dichiarazione della Commissione**

#### **Dichiarazione relativa al monitoraggio dello sviluppo del settore ferroviario**

"La Commissione annette grande importanza allo sviluppo del trasporto ferroviario risultante dalle direttive comunitarie adottate per sviluppare le ferrovie europee, compresi gli interventi verso l'apertura del mercato. Essa si augura che le parti sociali contribuiscano a tale sviluppo e che il dialogo sociale rifletta l'evoluzione del settore. Intende chiedere immediatamente al Comitato per il dialogo sociale di ampliare la propria rappresentatività secondo tale evoluzione.

In tale contesto la Commissione propone di presentare al Consiglio, prima della data di cui all'articolo 5 della direttiva, una relazione che tenga conto dell'impatto economico e sociale dell'accordo delle parti sociali sulle imprese e sui lavoratori e dei colloqui del dialogo sociale effettuati ai sensi delle clausole 10 e 11 dell'accordo su tutte le questioni pertinenti, compresa la clausola 4.

Essa intende prendere le misure necessarie proponendo una modifica della direttiva in caso di un eventuale nuovo accordo delle parti sociali, anche se sarà conclusa prima della data di cui all'articolo 5 della direttiva."

## **DICHIARAZIONE 94/05**

### **Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, appoggiata dall'Austria**

"La Repubblica federale di Germania, appoggiata dall'Austria, intende la direttiva nel senso che essa mira non soltanto ad assicurare la protezione e la sicurezza dei lavoratori nei servizi ferroviari transfrontalieri, ma anche a promuovere lo sviluppo di servizi ferroviari transfrontalieri interoperabili.

Per evitare eventuali effetti negativi della direttiva sull'emergente mercato ferroviario europeo, il Governo federale sottolinea l'importanza dei seguenti aspetti:

- nel contesto dei nuovi negoziati previsti due anni dopo la conclusione dell'accordo delle parti sociali, queste ultime negoziano un aumento del numero dei periodi di riposo consecutivi fuori residenza e in tal modo tengono nel debito conto gli interessi delle società ferroviarie private;
- e, nella sua relazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva, la Commissione europea presta un'attenzione speciale all'impatto della direttiva sulle piccole e medie società ferroviarie e in tal modo illustra l'evoluzione delle quote di mercato delle ferrovie private e del traffico ferroviario in generale rispetto ad altri modi di trasporto (in particolare il trasporto su strada) e ne effettua una valutazione alla luce della direttiva."

## **DICHIARAZIONE 95/05**

### **Dichiarazione dei Paesi Bassi**

"La delegazione olandese può appoggiare la direttiva che attua l'accordo delle parti sociali su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili nel settore ferroviario. Tale accordo mira ad assicurare la protezione e la sicurezza dei lavoratori nel settore ferroviario addetti ai servizi transfrontalieri.

Per promuovere lo sviluppo dei servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, la delegazione olandese chiede che sia dedicata particolare attenzione alla clausola 4 dell'accordo. Quest'ultima introduce la regola secondo cui un riposo giornaliero fuori residenza deve essere seguito da un riposo giornaliero in residenza, e prevede la possibilità per le parti sociali a livello nazionale, di negoziare un secondo riposo fuori residenza.

La delegazione olandese presume che, qualora le rinegoziazioni su questo punto sfocino in un numero maggiore di riposi fuori residenza consecutivi, la Commissione proporrà non appena possibile una modifica della direttiva, anche se i negoziati dovessero concludersi prima della data indicata all'articolo 5 della direttiva."

## **DICHIARAZIONE 96/05**

### **Dichiarazione del Regno Unito**

"Il Regno Unito appoggia senza riserve il diritto delle parti sociali di mettere a punto accordi e, se del caso, di chiedere che sia dato effetto agli stessi attraverso direttive.

In caso di estensione di tali accordi per renderli vincolanti nei confronti di tutti i soggetti che operano sul mercato, il Consiglio dei ministri, invitato ad approvare tale estensione, è tenuto ad esaminarne l'impatto sullo sviluppo del settore interessato nel suo insieme, segnatamente su coloro che non sono stati direttamente rappresentati nelle discussioni.

La direttiva del Consiglio su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario non ha soltanto lo scopo di assicurare la protezione e la sicurezza dei lavoratori, ma anche quello di favorire lo sviluppo dei servizi.

Dalla firma dell'accordo, sono state adottate nuove misure comunitarie destinate a completare la liberalizzazione del trasporto ferroviario internazionale di merci. Il Regno Unito condivide le preoccupazioni espresse da vari soggetti interessati del settore secondo cui l'attuazione di talune disposizioni della direttiva potrebbe frenare le possibilità di crescita e dunque nuocere alle future prospettive occupazionali. Ciò potrebbe mettere a repentaglio l'obiettivo stesso della Commissione di ritornare, entro il 2010, ai livelli del traffico merci del 1998. Chiediamo pertanto alle parti sociali di svolgere una riflessione, nell'ambito della valutazione dell'accordo nel gennaio 2006, sulle preoccupazioni sinora espresse.

Accogliamo con favore l'impegno della Commissione europea di tener conto dell'impatto sociale ed economico della direttiva e dell'accordo in sede di elaborazione della futura relazione sull'attuazione. Tuttavia, affinché una normativa sia efficace è importante che anteriormente alla sua adozione coloro che subiranno l'impatto delle misure in questione siano debitamente consultati e apportino il loro contributo in modo appropriato.

Più in generale, il Regno Unito ritiene che la realizzazione tempestiva di valutazioni preliminari più approfondite dell'impatto degli accordi delle parti sociali sia in linea con il piano di lavoro della Commissione "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione".



### **INFORMAZIONI FORNITE DALLA COMMISSIONE**

**Sulla base delle informazioni fornite dalle parti sociali,  
la Commissione ha precisato per informazione i seguenti punti:**

#### *Clausola 1*

#### **Campo d'applicazione**

Il presente accordo si applica ai lavoratori mobili delle ferrovie addetti a servizi di interoperabilità transfrontaliera. Per rientrare in tale categoria, un lavoratore del settore ferroviario deve essere addetto a questo tipo di servizio per più di un'ora al giorno. Pertanto, il calcolo delle ore trascorse prestando tale servizio non si basa su una media di ore nell'arco di un periodo di tempo, ma su un numero assoluto di ore. Di conseguenza, l'accordo si applica anche ai lavoratori del settore ferroviario che prestano tale servizio in modo discontinuo. Le parti sociali hanno deliberatamente lasciato agli Stati membri la definizione dei dettagli che disciplinano il lavoro di coloro che operano a livello sia nazionale sia transfrontaliero.

In taluni casi l'applicazione dell'accordo è facoltativa. In realtà l'intenzione delle parti sociali non è quella di imporre l'accordo su altri già esistenti a livello locale, anche se questi ultimi si applicherebbero in deroga al presente accordo. Gli accordi di deroga resterebbero in vigore data la natura limitata del traffico di interoperabilità transfrontaliera.

## *Clausola 2*

### **Definizioni**

Con questo accordo le parti sociali non intendono coprire il personale addetto a servizi di pulizia o vettovagliamento. Tali servizi sono generalmente forniti da imprese esterne al settore ferroviario.

## *Clausola 3*

### **Riposo giornaliero in residenza**

Le parti sociali sottolineano che per "riposo giornaliero ridotto" si intende un periodo di tempo che è ridotto rispetto alla durata minima di 12 ore consecutive nel corso di un periodo di 24 ore: che si tratti di 3 ore o di 5 minuti, sarà comunque considerato come riposo giornaliero ridotto. Le parti sociali lasciano alle autorità nazionali la facoltà di precisare il significato dei termini "riposo giornaliero ridotto in modo significativo", a condizione che il numero di ore non sia inferiore al "minimo di 9 ore consecutive una volta ogni 7 giorni" stabilito dalla clausola. Le parti sociali hanno inoltre precisato con chiarezza che la clausola 3 deve essere interpretata nel senso che consente una sola riduzione per periodo di 7 giorni, a prescindere dalla durata di tale riduzione.

## *Clausola 4*

### **Riposo giornaliero fuori residenza**

L'accordo prevede un riposo giornaliero fuori residenza avente una durata minima di 8 ore nel corso di un periodo di 24 ore. Le parti sociali hanno spiegato che sebbene tale disposizione non imponga un riposo compensativo non si esclude neanche la possibilità di una sua inclusione. Le autorità nazionali che recepiranno l'accordo avranno la facoltà di decidere se includere o no il riposo compensativo.

Questa clausola preclude tuttavia la possibilità di prendere più di due periodi di riposo fuori residenza. Il limite fissato a due periodi di riposo è il risultato di negoziati approfonditi tra le parti sociali ed è parte integrante dell'accordo globale.

Le parti sociali hanno spiegato che il termine "negotiations" nella nota in calce n. 14 (versione FR) significa che le parti coinvolte avviano negoziati in vista di un accordo. Il presente accordo potrebbe essere un accordo collettivo o un accordo concluso con l'impresa. Nella medesima nota in calce, il termine "compensazione" andrebbe interpretato come relativo ad una compensazione sia finanziaria sia in termini di tempo a seconda dell'esito dei negoziati. Ciò non di meno, le parti sociali hanno sottolineato che lo scopo dell'accordo è proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, obiettivo importante per l'interpretazione di tale nozione.

Le parti sociali hanno chiarito che il loro obiettivo non era quello di prevedere disposizioni più restrittive di quelle della direttiva sull'orario di lavoro e che il termine "parti sociali" in tale nota in calce andrebbe interpretato nel senso indicato in tale direttiva.

### *Clausola 5*

#### **Pause**

Secondo l'accordo una pausa può essere suddivisa in varie parti. Il numero e la durata delle parti non sono precisati nell'accordo e possono pertanto essere fissati a livello nazionale. Ovviamente ciò dovrà avvenire nel rispetto dell'obiettivo di un "effettivo recupero da parte del lavoratore".

Con il termine "devrait" (nella versione FR) si intende che, qualora la pianificazione delle pause non sia rispettata a causa di eventi imprevisti il treno non si fermerebbe per consentire al personale di prendere una pausa.

## *Clausola 6*

### **Riposo settimanale**

Secondo l'accordo, un lavoratore dovrebbe beneficiare di 2 giorni di riposo alla settimana (oltre al riposo giornaliero) nell'arco di un anno composto da 52 settimane lavorative. Ciò equivarrebbe a 104 periodi di riposo di 24 ore ciascuno. Se un lavoratore prende 4 settimane di vacanza, egli lavorerebbe pertanto 48 settimane ed avrebbe diritto a 96 periodi di riposo.

Nelle 52 settimane lavorative sono incluse:

- 12 settimane all'anno in cui il lavoratore ha diritto a 60 ore consecutive di riposo compreso il fine settimana (sabato e domenica);
- 12 settimane all'anno in cui il lavoratore ha diritto ad altre 60 ore consecutive di riposo nelle quali l'inclusione del fine settimana non è garantito.

Nelle settimane rimanenti il lavoratore dovrebbe beneficiare di almeno 36 ore consecutive di riposo (un riposo settimanale ed un riposo giornaliero). In generale il riposo medio dovrebbe essere di 36 + 24 ore alla settimana. Anche se ciascun lavoratore ha diritto ad una media di 2 giorni di riposo alla settimana nell'arco di un anno, il presente accordo garantisce unicamente, per una settimana specifica, un periodo di riposo minimo di 24 ore ed un periodo di riposo giornaliero di 12 ore, per un totale di 36 ore alla settimana.

Nel caso di contratti di durata inferiore a un anno, l'accordo si applicherebbe su base proporzionale. I dettagli relativi ai lavoratori che compiono un servizio interoperabile per un periodo inferiore ad un anno sono disciplinati a livello nazionale.

### *Clausola 7*

#### **Tempo di guida**

Per tempo di guida in questa clausola si intende il tempo di guida programmato. È possibile combinare il tempo di guida con altri compiti fino al limite ammissibile dell'orario di lavoro. Qualora il tempo di guida sia esteso a causa di eventi imprevedibili o qualora altre mansioni siano associate al tempo di guida occorre notare che l'orario massimo di lavoro settimanale è disciplinato dalla direttiva sull'orario di lavoro e non dal presente accordo.

### *Clausola 8*

#### **Controllo**

Le parti sociali ritengono che le schede di servizio debbano essere messe a disposizione dei lavoratori e delle autorità nazionali. Le autorità nazionali decidono il luogo in cui le schede di servizio saranno conservate. Tali schede di servizio devono garantire che tutte le clausole dell'accordo siano rispettate, compreso il tempo di guida.

### *Clausola 9*

#### **Clausola di non regressione**

L'applicazione del presente accordo non costituisce in alcun caso un valido motivo per ridurre il livello generale di protezione dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera.

#### *Clausola 10*

#### **Seguito dato all'accordo**

Nel contesto del presente accordo i termini "firmatari" e "parti firmatarie" sono sinonimi.

Con il presente accordo le parti sociali si impegnano a seguire il recepimento e l'applicazione dell'accordo negli Stati membri ed a scambiare informazioni in materia. Tale esercizio è indipendente dall'obbligo per la Commissione di controllare il recepimento della direttiva del Consiglio.

#### *Clausola 11*

#### **Valutazione**

Inoltre, riguardo alla valutazione, i firmatari si impegnano ad osservare lo sviluppo del settore dei servizi di interoperabilità transfrontaliera.

A parere delle parti sociali, l'esercizio di valutazione sarà avviato nel 2006, anche se il mese di gennaio sembra troppo prossimo. Scopo della valutazione è osservare l'evoluzione del mercato dei servizi di interoperabilità transfrontaliera e valutare le clausole dell'accordo alla luce delle prime esperienze.

#### *Clausola 12*

#### **Revisione**

La clausola di revisione ha le caratteristiche standard delle clausole di revisione negli accordi di questa natura.

## **DICHIARAZIONE 97/05**

### **Dichiarazione della Commissione sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005)<sup>1</sup>**

"La Commissione conferma che, nell'attuazione del programma pluriennale per il 2006 assegnerà agli strumenti finanziari comunitari <sup>2</sup> i fondi supplementari decisi dai colegislatori al fine di migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti."

---

<sup>1</sup> COM(2004) 781 defin. del 7.12.2004.

<sup>2</sup> Conformemente a quanto stabilito nell'Allegato I, punto 4, lettera a) della decisione iniziale relativa al programma pluriennale 2000/819/CE del 20.12.2000.

| LUGLIO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Votazioni rese pubbliche |
| <p><b>Procedura scritta conclusa il 1° luglio 2005</b></p> <p>Decisione del Consiglio che impartisce alla Commissione direttive per negoziare a nome della Comunità europea nell'ambito della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) un progetto di convenzione sull'uso delle comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali<br/>Doc. 10705/05</p> <p><b><u>Dichiarazioni rese pubbliche</u></b></p> <p><b><u>Dichiarazione della Commissione</u></b></p> <p>"1. Durante i negoziati in seno all'UNCITRAL, la Commissione coordinerà la posizione degli Stati membri allo scopo di assicurare che le disposizioni della futura convenzione UNCITRAL sull'uso delle comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali siano compatibili con la direttiva CE/2000/31 sul commercio elettronico, segnatamente nelle disposizioni o nelle definizioni (in particolare per quanto riguarda il luogo di stabilimento, articolo 2), le informazioni generali da fornire (articolo 5), la disciplina dei contratti (articolo 9), le informazioni da fornire nella fase precontrattuale (articolo 10), i principi che disciplinano l'inoltro dell'ordine (articolo 11).</p> <p>2. Di conseguenza, durante i negoziati la Commissione valuterà la necessità di una clausola derogatoria volta a assicurare che gli Stati membri applichino appieno la direttiva CE/2000/31 nei loro rapporti reciproci, in particolare per quanto riguarda le questioni menzionate al punto 1.</p> <p>3. La Commissione assicurerà che i negoziati siano condotti in stretta cooperazione con gli Stati membri rappresentati nell' UNCITRAL. In tale prospettiva saranno organizzate riunioni in loco per assicurare una posizione comune dei partecipanti. La prima riunione preparatoria sarà organizzata a Vienna il 4 luglio, prima dell'inizio della sessione UNCITRAL."</p> <p><b><u>Dichiarazione della delegazione francese:</u></b></p> <p>"La proposta di mandato indica che la Commissione "condurrà i negoziati". Al riguardo la Francia desidera ricordare che poiché la Comunità europea non è membro dell'UNCITRAL, la Commissione non è presente in qualità di osservatore e non può, indipendentemente dal mandato che le sarà conferito, presentarsi nel corso della sessione diplomatica come conduttore dei negoziati a nome degli Stati membri dell'Unione nei confronti degli Stati terzi membri dell'UNCITRAL.</p> |                          |

| LUGLIO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Votazioni rese pubbliche |
| <p><i>Inoltre la convenzione di cui trattasi non è di sua competenza esclusiva, bensì di competenza condivisa con gli Stati membri, che essa detiene nei soli settori in cui ha acquisito, legiferando, una competenza esterna. Si tratta quindi per la Commissione, a prescindere dalla formulazione utilizzata nella proposta di mandato, di condurre il coordinamento comunitario in modo da definire una posizione di negoziato della Comunità, unicamente per le materie di sua competenza, posizione che può essere espressa dalla Commissione, dalla delegazione dello Stato membro incaricato della presidenza o da un'altra delegazione, a seconda di quanto decideranno di comune accordo gli Stati membri."</i></p> <p><b>2672ª Sessione del Consiglio "Economia e finanza" del 12 luglio 2005</b></p> <p>Decisione del Consiglio sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione<br/>Docc. 10205/05, 10667/05</p> <p>Decisione del Consiglio che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina del revisore esterno della Nederlandsche Bank<br/>Doc. 9669/05</p> <p>Decisione del Consiglio che modifica la decisione 2001/264/CE che adotta le norme di sicurezza del Consiglio<br/>Doc. 9445/05</p> <p>Regolamento del Consiglio che chiude il riesame relativo ai "nuovi esportatori" del regolamento (CE) n. 1995/2000 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio originarie, tra l'altro, dell'Algeria<br/>Doc. 10266/05</p> <p>Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie del Vietnam e modifica il regolamento (CE) n. 1524/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese<br/>Doc. 10062/05 + REV 1 (sl)</p> |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Contrarie EE, DK, NL, SE |

| LUGLIO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Votazioni rese pubbliche |
| <p>Regolamento del Consiglio relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dall'Ucraina e che abroga il regolamento (CE) n. 2266/2004<br/>Doc. 10597/05</p> <p>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio<br/>Doc. 10507/05</p> <p>Parere del Consiglio sul programma aggiornato di stabilità del Portogallo<br/>Doc. 11122/05 + COR 1 (de)</p> <p><b>2674ª Sessione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 18 luglio 2005</b></p> <p>Regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo<br/>Doc. 10602/05 + REV 1 (en)</p> <p>Regolamento del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone che ostacolano il processo di pace e violano il diritto internazionale nell'ambito del conflitto della regione del Darfur<br/>Doc. 10603/05 + COR 1 (fi) + COR 2 (el) + REV 1 (en) + REV 2 (de) + REV 3 (it) + REV 4 (es) + REV 5 (hu) + REV 6 (sl) + REV 7 (pt) + REV 8 (fr) + REV 9 (dk)</p> <p>Azione comune del Consiglio relativa all'ulteriore contributo dell'Unione europea al processo di risoluzione del conflitto in Georgia/Ossezia meridionale<br/>Doc. 10317/05 + COR 1 (en)</p> <p>Azione comune del Consiglio sul sostegno alle attività svolte dall'AIEA nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa<br/>Doc. 9338/05</p> |                          |

| LUGLIO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Votazioni rese pubbliche                                                                                                    |
| <p>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sulla partecipazione della Repubblica del Cile all'operazione dell'Unione europea di gestione militare della crisi in Bosnia Erzegovina (Operazione ALTHEA)<br/>Docc. 9843/05, 10475/05 + COR 1 (fr) + ADD 1</p> <p>Azione comune del Consiglio che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD)<br/>Docs 10547/05, 11013/05 + ADD 1</p> <p>Azione comune del Consiglio concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur<br/>Docc. 10919/05 + COR 1 (en) + REV 1 (sv), 11224/05 + ADD 1</p> <p>Azione comune del Consiglio relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan<br/>Doc. 10796/1/05 REV 1</p> <p>Adozione delle conclusioni del Consiglio sul miglioramento delle capacità di protezione civile europee<br/>Doc. 10576/05 + COR 1 (en) + COR 2</p> <p>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sul trattamento dei dati API/PNR<br/>Doc. 9811/05</p> <p>Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carbonato di bario originario della Repubblica popolare cinese<br/>Doc. 10701/05</p> <p>Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese<br/>Doc. 10677/05</p> | <p>Contrarie<br/>DK, EE, NL, LT, PT, SE<br/>Astenute<br/>CZ, IT, PL, SK, UK</p> <p>Contrarie NL, UK<br/>Astenute CZ, EL</p> |

| LUGLIO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Votazioni rese pubbliche |
| <p>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Governo della Repubblica del Kazakistan sul commercio di determinati prodotti di acciaio<br/>Doc. 9362/05 + COR 1 (en) + COR 2 (en)</p> <p>Regolamento del Consiglio relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Repubblica del Kazakistan e che abroga il regolamento (CE) n. 2265/2004<br/>Doc. 9140/05 + COR 1 (en) + COR 2 (en)</p> <p>Decisione del Consiglio relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo 2 dell'accordo europeo<br/>Doc. 10591/05</p> <p>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall'altra<br/>Docc. 10819/02, 6786/02, 11082/05</p> <p><b>2676<sup>a</sup> Sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 18 luglio 2005</b></p> <p>Regolamento del Consiglio recante adozione di misure autonome e transitorie relative all'apertura di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di bovini vivi originari della Svizzera<br/>Docc. 10730/05, 11139/05</p> |                          |

| LUGLIO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Votazioni rese pubbliche                                          |
| <p>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo recante modifica all'accordo in materia di trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea<br/>Docc. 6721/05, 7996/05</p> <p>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici<br/>Docc. 8647/05 + COR 1 (fi) + REV 1 (en) + REV 2 (lt) + ADD 1, 10729/05 + ADD 1</p> <p>Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE<br/>Docc. 5786/05 + REV 1 (it) + COR 1 (fi) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (pl), 10855/05 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (fr)</p> <p>Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale<br/>Docc. 6273/05 + REV 1 (lt) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (fr), 10896/05 + ADD 1</p> <p>Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE<br/>Docc. 5694/05 + COR 1 (pt) + REV 1 (mt) + REV 2 (fi) + REV 2 COR 1 (fi) + REV 3 (lt) + REV 4 (es) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (fi), 10844/05 + ADD 1</p> | <p>Contraria BE<br/>Astenuta DE</p> <p>Astenute BE, EL, IE IT</p> |

| LUGLIO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Votazioni rese pubbliche                        |
| <p>Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio<br/>Docc. 6919/05 + COR 1 (pl) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (lt), 10843/05</p> <p>Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori cittadini di paesi terzi che si spostano a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea<br/>Docc. PE-CONS 3621/1/05 REV 1, 10914/05</p> <p><b>Procedura scritta conclusa il 25 luglio 2005</b></p> <p>Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di pezzi fusi originari della Repubblica popolare cinese<br/>Doc. 11081/05</p> <p><b>Procedura scritta conclusa il 26 luglio 2005</b></p> <p>Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2268/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese<br/>Doc. 10838/05 + COR 1 (de)</p> <p><b>Procedura scritta conclusa il 27 luglio 2005</b></p> <p>Decisione del Consiglio concernente la comunicazione di informazioni alla Svizzera in base alle modalità vigenti sui principi di base per lo scambio pratico di informazioni classificate con il Gruppo Contro-terrorismo<br/>Doc. 11371/05</p> | <p>Contrarie DK, FI, NL, SE<br/>Astenuta DE</p> |

| LUGLIO 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ALTRI ATTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Votazioni rese pubbliche |
| <p><b>Procedura scritta conclusa il 28 luglio 2005</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia - Applicazione dell'articolo 104, paragrafo 6 del trattato che istituisce la Comunità europea<br/>Doc. 11123/05</li> <li>Raccomandazione del Consiglio all'Italia intesa a far cessare la situazione di disavanzo pubblico eccessivo - Applicazione dell'articolo 104, paragrafo 7 del trattato che istituisce la Comunità europea<br/>Doc. 11124/05</li> </ul> <p>Decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in sede di Consiglio di associazione in merito all'applicazione dell'articolo 73 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra<br/>Doc. 11130/05</p> <p>Azioni comuni del Consiglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>che prorogano i mandati dei rappresentanti speciali dell'Unione europea per la Moldova, per il processo di pace in Medio Oriente, in Bosnia-Erzegovina, presso l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in Afghanistan</li> <li>che prorogano e modificano i mandati dei rappresentanti speciali dell'Unione europea per la regione dei Grandi Laghi in Africa e per il Caucaso meridionale</li> </ul> <p>Docc. 10836/05, 10831/05, 10963/05, 11196/05, 10835/05, 10833/05, 11195/05, 11002/2/05 REV 2<br/>10759/05, 10762/05, 10757/05, 11159/05, 10760/05, 10761/05, 10753/05</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale<br/>Doc. 10798/1/05 REV 1</li> </ul> |                          |

---